

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

## Comune di Cremona

CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA STUDIO RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI & C. CON SEDE IN CREMA (CR) PER OPERE DI RESTAURO E PROTEZIONE DI SERRAMENTI E CONNESSE RIPARAZIONI DI MURATURE PRESSO IL PALAZZO MAGIO GRASSELLI (CIG: Z432700C07 – CUP: D12C16000050004)

### Scrittura Privata

premesso che

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Cremona, si affidavano i lavori di OPERE DI RESTAURO E PROTEZIONE DI SERRAMENTI E CONNESSE RIPARAZIONI DI MURATURE alla ditta STUDIO RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI & C. con sede in Largo della Pace n. 9 a Crema (CR) per un importo di € 38.782,39 più I.V.A. al 10% nel rispetto di determinate condizioni;
- è stato acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune;
- visto il PSC, in atti di questo Comune.

Tutto ciò premesso tra i signori

**MARCO PAGLIARINI**, nato a \_\_\_\_\_ (PC) il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) (di seguito Comune) nella sua qualità di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana;

**PAOLO MARIANI**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) legale rappresentante della ditta STUDIO RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI & C. con sede in Largo della Pace n. 9 a Crema (CR) (C.F./P.I.V.A 01524990197) (di seguito Ditta);

Il Comune di Cremona in esecuzione della surricordata determinazione, affida alla Ditta le

OPERE DI RESTAURO E PROTEZIONE DI SERRAMENTI E CONNESSE RIPARAZIONI  
DI MURATURE

La Ditta, come sopra rappresentata, accetta ed assume il servizio oggetto del contratto con l'osservanza delle condizioni fissate nel presente atto delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche negli elaborati allegati alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

I lavori consistono

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nella somma di € 38.782,39 più I.V.A. al 10%.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta dichiara, per sé ed eventuali aventi causa, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine impartito dalla D.L..

La penale pecuniaria per il ritardo sull'ultimazione dei lavori è fissata nella misura giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, con il limite del 10 per cento dello stesso importo.

La regolare esecuzione dovrà essere certificata entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Durante il corso dei lavori sarà effettuato un pagamento in acconto corrispondente al 50% dell'avanzamento dei lavori risultante dalla contabilità. Il saldo sarà corrisposto una volta accertata dalla D.L. la corretta e completa esecuzione delle opere.

A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente

contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta ha presentato polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, agli atti del Comune di Cremona. Detta cauzione verrà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La Ditta è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

La somma assicurata per la Sezione A – Partita 1 deve corrispondere all'importo del presente contratto, mentre per la Partita 2 è pari a € 500.000,00 e per la Partita 3 è di € 10.000,00. Nell'assicurazione di cui sopra deve intendersi compreso anche il furto e danneggiamenti degli oggetti mobili trasportati e per quelli presenti nel palazzo.

Il massimale per la Sezione B – Responsabilità Civile è pari al 5% della somma degli importi della Sezione A sopraindicati, con un minimo di € 2.000.000,00.

In caso di inadempimento del contratto da parte dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento previa ingiunzione della D.L..

La ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

La ditta si impegna per sé e per eventuali aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta dichiara di avere preso visione di tali Codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sussistenza dei requisiti che hanno consentito la stipula del presente atto, ivi compresa la regolarità contributiva.

IL COMUNE DI CREMONA

(Ing. Marco Pagliarini)

LA DITTA

(Sig. Paolo Mariani)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".